

Comune di Borghetto Santo Spirito  
(Provincia di Savona)

*Regolamento*

**per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture**

*(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113)*

## INDICE

<b>Art.</b>	<b>Descrizione</b>
1	Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 - Ripartizione del fondo incentivante
2	Fondo per l'innovazione
3	Personale partecipante alla ripartizione del fondo
4	Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo
5	Variazioni dell'incentivo al personale interessato
6	Assicurazioni
7	Disposizioni Varie
8	Rinvio
9	Collegio di raffreddamento dei conflitti
10	Entrata in vigore e forme di pubblicità

## Articolo 1

### **COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016 RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE**

1. Il fondo di cui all'articolo 113, commi 1,2 e 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato da una somma pari al 2% complessivo dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
2. La percentuale del fondo è calcolata attraverso un sistema progressivo di scaglioni così strutturato:

IMPORTO A BASE DI GARA	QUOTA DA DESTINARE AL FONDO
da € 40.000,00 fino ad un massimo di € 750.000,00	2,00%
da € 750.000,00 fino ad un massimo di € 1.000.000,00	€ 1,50%
Oltre € 1.000.000,00	€ 1,00 %

3. Non concorrono all'alimentazione del fondo di cui all'articolo 113, commi 1,2 e 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e conseguentemente non si procede all'erogazione di incentivi a personale della pubblica amministrazione, per i lavori, servizi o forniture, quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
  - importo dell'affidamento, al lordo di eventuali ribassi, sia inferiore ad € 40.000,00;
  - lavori, servizi e forniture non inseriti in documenti di programmazione (programma opere pubbliche, programma biennale degli acquisti di beni e di servizi, documento unico di programmazione, o comunque approvazione di un progetto con relativo quadro economico (non è possibile procedere alla remunerazione degli incentivi per funzioni tecniche in assenza della fase di programmazione degli acquisti e dei lavori (Corte dei conti Piemonte n. 25/2019/PAR).
  - quando non siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa; (Corte dei conti, Lombardia n. 311/2019/PAR, Puglia n. 52/2019/PAR, Marche n.28/2018/PAR; Liguria n. 136/2018/PAR). Costituisce procedura comparativa ai fini del presente regolamento anche la procedura di affidamento diretto previa indagine di mercato con richiesta di manifestazione di interesse e conseguente acquisizione di due o più preventivi, sulla base di un progetto tecnico/capitolato tecnico, qualora per la complessità della fattispecie contrattuale, nonostante la forma semplificata dell'affidamento diretto, si proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria" (Corte dei conti Veneto, deliberazione n. 121/2020/PAR depositata 21/9/2020);

- nell'ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture nel caso in cui non sia stato nominato il direttore dell'esecuzione (con le modalità delle competenti linee guida ANAC);

4. Sono altresì esclusi dall'incentivo:

- le concessioni di servizi (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 15/2019/QMIG; Lombardia n. 37/2020/PAR).
- le opere di urbanizzazione realizzate "a scomputo" dal privato titolare di permesso di costruire
- le edificazioni con contratti di partenariato pubblico privato (Corte dei conti Liguria n. 122/2019/PAR)

1. L'80% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari all'1,60% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.

2. Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari all'0,40% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 2.

7. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta sono inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da riconoscere al personale coinvolto.

<b>PER LAVORI ED OPERE</b>				
<b>1. ATTIVITA' GENERALE</b>	<b>2. Quota</b>	<b>3. ATTIVITA' SPECIFICA</b>	<b>soggetti</b>	<b>4. % rel.</b>
<b>PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA</b>	5	Attività di programmazione della spesa (costi e tempi di realizzazione intervento)	Responsabile della programmazione	5
<b>VERIFICA PROGETTI</b>	12	Attività di verifica progetto	Rup	8
		Validazione del progetto	Rup	4
<b>FASE DI GARA</b>	8	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	Rup e suoi collaboratori	55

<b>FASE ESECUTIVA</b>	23	Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di cantiere)	Rup e suoi collaboratori	23
		Collaudo Statico  Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	Rup e suoi collaboratori	5
<b>Totali</b>	<b>100</b>			<b>100</b>

8. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

<b>PER SERVIZI E FORNITURA</b>				
<b>1.</b> <b>ATTIVITA' GENERALE</b>	<b>2.</b> <b>Quo</b> <b>ta</b>	<b>3.</b> <b>ATTIVITA' SPECIFICA</b>	<b>soggetti</b>	<b>4.</b> <b>%</b> <b>rel.</b>
<b>PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA</b>	5	Attività di programmazione della spesa (costi e tempi di realizzazione)	Responsabile della programmazione	5
<b>FASE DI GARA</b>	20	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria	Rup e suoi collaboratori	67
<b>FASE ESECUTIVA</b>	30	Direzione Esecuzione del Contratto (DEC)	Direttore dell'esecuzione	23
		Verifica di conformità	Verificatore	5
<b>Totali</b>	<b>100</b>			<b>100</b>

9. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- responsabile unico del procedimento;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- soggetti incaricati della direzione dei lavori;
- soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;

- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
  - soggetti incaricati del collaudo statico;
  - soggetti incaricati della verifica di conformità;
  - i collaboratori dei suddetti soggetti.
10. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale. Non si intendono persone con qualifica dirigenziale e responsabili di Area che svolgono all'interno del procedimento le attività più sopra riportate.
  11. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
  12. Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi del RUP del DL e del DEC viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 40% della corrispondente aliquota. La restante quota (del 60%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
  13. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del dirigente o del responsabile dell'Area, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i, con la conseguente rimodulazione delle percentuali attribuite ai responsabili delle singole attività.
  14. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina, di norma, la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
  15. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al successivo articolo 2.

## **Articolo 2**

### **FONDO PER L'INNOVAZIONE**

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti calcolate con le modalità indicate nel presente regolamento e viene imputato su di un apposito capitolo bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
4. Il dirigente competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il funzionario apicale dell'Ufficio Tecnico;
5. È possibile attingere alle risorse disponibili nel fondo, per finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, anche quando questi presentino un'utilità trasversale alle varie Aree organizzative.

### **Articolo 3**

#### **PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO**

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 1.
2. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa, ovvero al dirigente/funzionario apicale perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
3. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
4. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.
5. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

### **Articolo 4**

## **DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO**

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile dell'Area previo visto del Segretario Comunale
3. Ai fini della liquidazione, il Responsabile, predispose una relazione in cui sono specificate le attività svolte e le proposte di pagamento. Nella relazione per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, è indicato:
  - tipo di attività da svolgere;
  - percentuale realizzata;
  - tempi previsti e tempi effettivi;
4. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
5. E' possibile procedere con la liquidazione degli incentivi a favore dei dipendenti interessati, una volta espletate le verifiche di cui ai precedenti commi 1,2,3 ed a seguito del formale finanziamento dell'intervento di che trattasi. Per le attività che si estendono su tutta la durata del procedimento o parte di esso (per lavori: RUP, Direzione dei Lavori nonché le figure di collaborazione; per servizi e forniture: RUP, Direzione dell'esecuzione del contratto nonché le figure di collaborazione) è possibile procedere con la liquidazione proporzionatamente con l'accertamento della attività eseguita.
6. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
  - a. per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
  - b. per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
  - c. per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
  - d. per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
  - e. per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
  - f. per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

7. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti interessati sono liquidati nella prima busta paga utile, previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione di cui al presente articolo e verificato l'avvenuto previo inserimento nel fondo del trattamento economico accessorio delle somme da distribuire.
8. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
9. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione

### **Articolo 5**

#### **VARIAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
  - a) Incremento di costo dell'opera appaltata;
  - b) Incremento dei tempi di esecuzione;
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 1) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

Dove:

$I_r$  = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento –  $I_r$  sempre  $\geq 0$ )

$I_t$  = Incentivo totale dovuto

$t$  = termine contrattuale in giorni

$r$  = ritardo colpevole in giorni

$K$  = costo dell'opera (al netto del ribasso)

$\Delta k$  = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
  - b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
  - c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.
6. In caso di perizie di variante e suppletive, nonché modifiche contrattuali con aumento di spesa, l'incentivo va riconosciuto sul nuovo importo contrattuale (al lordo di eventuali ribassi).

#### **Articolo 6**

#### **ASSICURAZIONI**

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che “sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.”.
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante ovvero recuperate dalle somme giacenti nel fondo

#### **Articolo 7**

#### **DISPOSIZIONI VARIE**

1. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale. Sono capacitati a chiedere l'interpretazione autentica i seguenti soggetti:
  - a) la R.S.U.
  - b) dipendenti interessati dalla ripartizione;
  - c) I Dirigenti/funzionari apicali comunali competenti per materia;

#### **Articolo 8**

#### **RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia. Laddove intervengano norme che includano tale trattamento economico accessorio dentro il limite del tetto del fondo di cui all' art. 23, comma 2, del decreto legislativo n.

75/2017 la Giunta comunale provvede a riproporzionare le percentuali di cui all'art. 1 del presente regolamento tenuto conto della consistenza del fondo da distribuire.

### **Articolo 9**

#### **COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI**

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:
  - a) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
  - b) funzionario apicale dell'Ufficio/ Settore interessato;
  - c) segretario comunale
  - d) Rappresentante della R.S.U;
  - e) Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.
2. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

### **Articolo 10**

#### **ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ**

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 01.01.2018, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione all'Albo pretorio (v. art. 10 preleggi, e TAR Lazio II-ter, sent. 11 marzo 2020, n. 3179).